

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI ZOPPOLA

Criteria e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per le medie strutture di vendita

(Approvato con delibera di C.C. n. 72 del 27.11.2006)

INDICE

GENERALITA' E DEFINIZIONI		
Art. 1	Natura e contenuti dei Criteri	pag. 1
Art. 2	Adempimenti preliminari e documentazione per la redazione dei Criteri	pag. 2
Art. 3	Sfera di applicazione	pag. 3
Art. 4	La superficie di vendita	pag. 3
OBIETTIVI E MODELLO DI RETE DISTRIBUTIVA		
Art. 5	Indirizzi e obiettivi del Piano	pag. 4
Art. 6	Suddivisione in zone del territorio comunale	pag. 4
PARAMETRI TECNICO-COMMERCIALI		
Art. 7	Medie strutture di vendita minori o M1	pag. 5
Art. 8	Medie strutture di vendita maggiori o M2	pag. 5
Art. 9	Deroghe alla disponibilità di nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita di tipo M2	pag. 6
PARAMETRI URBANISTICI		
Art. 10	Zone urbanistiche di insediamento delle strutture di medio dettaglio	pag. 7
Art. 11	Parametri di insediabilità urbanistica	pag. 7
AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER ESERCIZI DI MEDIO DETTAGLIO MAGGIORE		
Art. 12	Oggetto dell'autorizzazione amministrativa	pag. 8
Art. 13	Settori merceologici e durata delle autorizzazioni amministrative	pag. 8
Art. 14	Procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione	pag. 9
Art. 15	Procedure per l'istruttoria comunale della domanda di autorizzazione	pag. 9
Art. 16	Casi di priorità nell'accoglimento delle domande	pag. 10
Art. 17	Criteri generali per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione	pag. 10
Art. 18	Revoca dell'autorizzazione	pag. 11
MODALITA' PER IL RILASCIO DEI VARI TIPI DI AUTORIZZAZIONE		
Art. 19	Apertura di nuovi punti vendita	pag. 12
Art. 20	Ampliamento del settore merceologico	pag. 12
Art. 21	Ampliamento della superficie degli esercizi di vendita	pag. 12
Art. 22	Riduzione della superficie degli esercizi di vendita	pag. 13
Art. 23	Trasferimento di sede	pag. 13
Art. 24	Concentrazione di più esercizi commerciali	pag. 13
Art. 25	Comunicazioni	pag. 14
NORME TRANSITORIE E FINALI		
Art. 26	Deroghe all'obbligo di rispetto degli standard di parcheggio	pag. 15
Art. 27	Consultazioni	pag. 15
Art. 28	Entrata in vigore dei Criteri	pag. 15
	- Allegato A	pag. 16
	- Allegato A1	pag. 17
	- Allegato B	pag. 19
	- Allegato C	pag. 20
	- Allegato D	pag. 21



GENERALITA' E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1

(Natura e contenuti dei Criteri)

1. Le presenti norme contengono i Criteri per l'insediamento sul territorio del Comune di Zoppola delle medie strutture di vendita (come definite all'articolo 2, comma 1, lettera I) della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29) e costituiscono l'intervento di programmazione comunale, previsto dall'art. 12 comma 4 della medesima legge regionale, redatto, nell'ambito transitorio previsto dall'articolo 110 comma 17 della stessa legge regionale, in conformità con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., così come integrato e modificato dal Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2005, n. 0140/Pres.

2. Ai fini delle presenti disposizioni si intende:

- per "Legge", la Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
- per "Regolamento regionale", il Decreto del Presidente della Regione del 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. così come integrato e modificato dal Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2005, n. 0140/Pres.;
- per attività di "commercio all'ingrosso" l'attività di cui all'art. 2, comma 1°, lett. a) della legge, quella espletata verso i soggetti descritti all'art. 1, 1° comma, lett. b) del Regolamento;
- per attività di "commercio al dettaglio", l'attività di cui all'art. 2, comma 1°, lett. b) della Legge;
- per "generi alimentari", i prodotti destinati alla nutrizione;
- per "generi non alimentari", ogni altro prodotto diverso da quelli di cui al punto precedente;
- per "generi non alimentari a basso impatto", i materiali dell'edilizia, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti di grande ingombro a questi simili che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti ed alla frequenza abituale di acquisto;
- generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, secondo le specifiche tabelle di cui all'allegato A;
- per "esercizi di vicinato", gli esercizi di vendita al dettaglio che non superano i 250 mq. di superficie di vendita;
- per "medie strutture di vendita minori o M1", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a mq. 250 e fino a mq. 400;
- per "medie strutture di vendita maggiori o M2", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a mq. 400 e fino a mq. 1.500;
- per "grandi strutture di vendita", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a mq. 1.500;
- per "centro commerciale al dettaglio", un insieme di più distinti esercizi al dettaglio realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a 1.500 mq. e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi



- all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso (e parifica le strutture in esso contenute, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ad un esercizio del grande dettaglio);
- per "complesso commerciale", un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a mq. 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago (e parifica le strutture in esso contenute, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ad un esercizio del grande dettaglio);
 - per "outlet", la vendita al dettaglio da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari identificati da un unico marchio, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati, effettuata in insediamenti commerciali a ciò appositamente destinati;
 - per "settori merceologici", quelli definiti dall'art. 3, 1° comma della Legge;
 - per "denuncia di inizio attività", la dichiarazione ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima;
 - per "silenzio assenso", il silenzio dell'Amministrazione competente che equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, qualora entro i termini stabiliti dalla legge non intervenga un provvedimento di diniego da parte della pubblica Amministrazione;
 - per "gestione di reparto", l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso;
 - per "Criteri", i presenti Criteri, di cui all'art. 12, 4° comma, della Legge.

ARTICOLO 2

(Adempimenti preliminari e documentazione per la redazione dei Criteri)

1. In base a quanto disposto dall'art. 18, 1° comma, lett. a), del Regolamento regionale, per poter procedere alla valutazione delle disponibilità di rilascio di nuove autorizzazioni di medio dettaglio si è proceduto alla rilevazione della consistenza della rete distributiva comunale del commercio al dettaglio, della popolazione residente nel Comune e all'interno della aree determinate secondo le indicazioni contenute nell'Allegato B al Regolamento regionale.
2. Si è altresì tenuto anche conto, nella determinazione delle zone commerciali ove insediare le medie strutture di vendita, delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, con particolare riguardo al recupero e



alla valorizzazione delle aree urbane più centrali e delle aree eventualmente dismesse (e da recuperare all'uso pubblico), nonché della integrazione tra attività commerciali e strutture viarie esistenti e di previsione.

3. I presenti Criteri sono stati adeguati, in conformità con quanto previsto dall'articolo 110 comma 17 della legge, alle direttive ai Comuni contenute nell'art. 12, 4° comma della Legge e si compongono, oltre che dal presente documento normativo, anche di uno Studio di Base con relativa Cartografia.

ARTICOLO 3

(Sfera di applicazione)

1. Le disposizioni dei presenti Criteri si applicano a tutti i soggetti che esercitino una attività di commercio al dettaglio, intesa come attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e la rivenda, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
2. Le disposizioni dei presenti Criteri non si applicano ai soggetti di cui all'art. 4 della Legge.

ARTICOLO 4

(La superficie di vendita)

1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale (qualsiasi sia la sua dimensione) è l'area coperta alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra od esposizione di merce.
2. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione, agli uffici, ai servizi, nonché l'area interna adibita a deposito carrelli.
3. Non costituisce altresì superficie di vendita l'area scoperta, di pertinenza di un esercizio commerciale regolarmente autorizzato, utilizzata per l'esposizione e la mostra dei generi "non alimentari a basso impatto".
4. La superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio, di un complesso commerciale o di un outlet è quella risultante dalla somma delle singole superfici di vendita degli esercizi al dettaglio appartenenti al centro commerciale, al complesso commerciale o all'outlet.
5. La superficie di vendita, suddivisa per settore merceologico, dovrà venire indicata nella autorizzazione, fermo restando per l'operatore la piena disponibilità nella distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita nel rispetto delle norme igienico – sanitarie per il settore merceologico "alimentare".



OBIETTIVI E MODELLO DI RETE DISTRIBUTIVA

ARTICOLO 5

(Indirizzi e obiettivi del Piano)

1. A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalla Legge e dal Regolamento regionale, con i presenti Criteri il Comune di Zoppola si propone di realizzare i seguenti obiettivi generali:

- a) migliorare il servizio al consumatore, affinché possa attuare le scelte in rapporto alla facilità, comodità e qualità del servizio, nonché alla qualità e prezzo del prodotto;
- b) favorire un reale processo di rinnovamento delle strutture commerciali esistenti attraverso un ampliamento delle dimensioni degli esercizi, tendendo all'aumento della produttività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
- c) garantire al consumatore di poter ritrovare adeguati spazi di parcheggio in prossimità degli esercizi commerciali;
- d) stimolare un ulteriore sviluppo del processo di riqualificazione generale della rete distributiva, anche attraverso un controllato aumento dei livelli concorrenziali tra le varie imprese e le varie forme distributive, con particolare riguardo alla specializzazione e concentrazione delle medie imprese insediate (e insediabili) nelle aree abitate;
- e) collegare in maniera sempre più salda la pianificazione commerciale a quella urbanistica, con particolare riguardo alla correlazione tra commercio e viabilità (con sfruttamento dei flussi di traffico gravitanti sulla S.S. 13);
- f) favorire una crescita del fattore qualità, prima ancora della quantità del servizio, nel rispetto della vocazione delle singole aree, curando l'armonico inserimento delle iniziative nei contesti più idonei anche sotto i profili di accessibilità e fruibilità da parte del consumatore.

ARTICOLO 6

(Suddivisione in zone del territorio comunale)

1. Ai fini dell'applicazione dei presenti Criteri il territorio comunale non è stato suddiviso in zone di dimensionamento commerciale



PARAMETRI TECNICO-COMMERCIALI

ARTICOLO 7

(Medie strutture di vendita minori o M1)

1. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle strutture di vendita di medio dettaglio minore o M1 (con superficie di vendita compresa tra 251 e 400 mq.), ai sensi di quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 della Legge sono soggette a denuncia di inizio attività.
2. Al ricevimento della denuncia di inizio attività, regolarmente protocollata, il Responsabile al Servizio Commercio provvederà immediatamente ad inviarne copia all'Ufficio Tecnico al fine della verifica dei requisiti di Legge di propria competenza.
3. Entro 5 giorni dal ricevimento della domanda l'Ufficio Tecnico verifica la completezza e la regolarità della documentazione tecnica di sua competenza e ne dà comunicazione all'Ufficio Commercio, fornendo indicazioni su eventuali incompatibilità urbanistiche della struttura commerciale oggetto della denuncia di inizio attività.
4. Entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività, il Responsabile al Servizio Commercio provvede, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, a comunicare al richiedente l'avvio ed i nominativi dei responsabili dei procedimenti e dell'istruttoria.
5. Qualora la denuncia non sia regolare o completa, il Responsabile del Servizio Commercio ne dà comunicazione al richiedente, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, sospendendo l'istruttoria e concedendo un termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della denuncia.
6. In mancanza di regolarizzazione della denuncia nei termini di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio Commercio dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.
7. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività regolare e completa, il Responsabile al Servizio Commercio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla Legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

ARTICOLO 8

(Medie strutture di vendita maggiori o M2)

1. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle strutture di vendita di medio dettaglio maggiore o M2 (con superficie di vendita compresa tra 401 e 1.500 mq.), ai sensi di quanto prescritto dall'art. 12, comma 2 della Legge, sono soggette ad autorizzazione e alla relativa procedura del "silenzio-assenso" di cui all'art. 109, comma 2 della L.R. 29/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il numero disponibile per nuove strutture di vendita di tipo M2 deriva dalla applicazione dei calcoli contenuti nell'allegato B del Regolamento regionale e dalle successive valutazioni del mercato locale riportate nello Studio allegato ai presenti Criteri e viene riportato nel successivo *Allegato "A"*.



3. La consistenza dell'intera rete distributiva, comprensiva quindi anche delle strutture di medio dettaglio esistenti come meglio evidenziate nel successivo ***Allegato "D"***, deve essere costantemente aggiornata sulla base delle nuove aperture, delle cessazioni, trasferimenti e ampliamenti e, successivamente, nei tempi e modi previsti, comunicata all'Osservatorio Regionale del commercio, così come previsto dall'art. 84, comma 4 della Legge.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono sempre rilasciate a favore dei soggetti che dimostrano la disponibilità dei locali ove attivare gli esercizi commerciali con relativo titolo abilitativo edilizio o, in mancanza di questo, degli estremi della concessione edilizia o di altro documento utile che evidenzia gli estremi della concessione edilizia.

ARTICOLO 9

(Deroghe alla disponibilità di nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita di tipo M2)

1. Fermo restando il disposto del ***primo comma del precedente art. 8***, nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita di tipo M2, anche in deroga al numero riportato nell'***Allegato "A"*** ai presenti Criteri, potranno venire rilasciate (secondo quanto previsto dall'art. 8, 4° comma del Regolamento regionale):

- a) fino al massimo di una nuova apertura di tipo M2 (dei settori merceologici "alimentare" e "non alimentare"), quando questa sia inserita nella realizzazione di un progetto urbanistico comportante una consistente espansione residenziale (almeno 500 abitanti) e non vi sia già ubicata una media struttura di vendita (di tipo M1 o M2) del settore alimentare entro un raggio di 500 ml. in linea d'aria; l'apertura di detto esercizio commerciale è subordinato alla effettiva realizzazione dell'intero progetto edilizio e non può essere oggetto di alcun trasferimento di sede.



PARAMETRI URBANISTICI

ARTICOLO 10

(Zone urbanistiche di insediamento delle strutture di medio dettaglio)

1. Per gli effetti della presente normativa l'insediamento di medie strutture di vendita è ammesso:
- a) per gli esercizi di tipo M1: in tutte le zone urbanistiche del vigente P.R.G.C., dov'è espressamente consentito l'insediamento di attività commerciali al dettaglio;
 - b) per gli esercizi di tipo M2: nelle zone urbanistiche a specifica destinazione commerciale, nonché in quelle soggette a Piano Attuativo, nelle quali è espressamente consentito dal P.R.G.C. l'insediamento di attività commerciali al dettaglio, secondo le modalità previste dai singoli P.R.P.C.

ARTICOLO 11

(Parametri di insediabilità urbanistica)

1. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle strutture di vendita potrà avvenire solo se vengono rispettati i parametri urbanistici previsti dal P.R.G.C. relativamente a:
- a) rapporto di copertura per la zona omogenea di riferimento;
 - b) distanze minime dalle strade, dagli edifici, dai confini per la zona omogenea di riferimento;
 - c) altezza dei manufatti per la zona omogenea di riferimento;
 - d) superficie minima di aree destinate a parcheggio per gli utenti per ciascuna delle destinazioni d'uso previste;
 - e) aree di parcheggio riservate al personale addetto;
 - f) aree destinate alle operazioni di carico e scarico delle merci e al parchemento dei veicoli pesanti di trasporto merci;
 - g) accessi alla viabilità principale secondo quanto disposto dallo strumento urbanistico, dal Nuovo Codice della Strada e dal piano urbano del traffico.
2. Per l'ampliamento della superficie di vendita è richiesta la destinazione d'uso commerciale per la parte di superficie interessata all'ampliamento.



AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER ESERCIZI DI MEDIO DETTAGLIO MAGGIORE

ARTICOLO 12

(Oggetto dell'autorizzazione amministrativa)

1. Agli effetti della legislazione vigente il Comune rilascia i seguenti tipi di autorizzazione amministrativa in materia di strutture di medio dettaglio commerciale maggiore o M2:

- 1) all'apertura di nuovi esercizi (*Cfr. art. 19 – Apertura di nuovi punti vendita*);
- 2) all'estensione del settore merceologico (*Cfr. art. 20 – Ampliamento del settore merceologico*);
- 3) all'ampliamento della superficie di vendita (*Cfr. art. 21 – Ampliamento della superficie di vendita degli esercizi*);
- 4) alla riduzione della superficie di vendita (*Cfr. art. 22 – Riduzione della superficie di vendita degli esercizi*);
- 5) al trasferimento di sede degli esercizi (*Cfr. art. 23 – Trasferimento di sede*);
- 6) alla concentrazione di più aziende in un unico esercizio (*Cfr. art. 24 – Concentrazione di più esercizi commerciali*).

2. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa da parte del Comune è subordinato al rispetto della Legge e relative normative in vigore, oltre che alla osservanza delle norme e delle direttive stabilite dai presenti Criteri e dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché alle norme relative alla destinazione urbanistica e d'uso degli edifici nelle singole aree urbanistiche di suddivisione del Comune.

ARTICOLO 13

(Settori merceologici e durata delle autorizzazioni amministrative)

1. Le autorizzazioni amministrative possono venir rilasciate per i seguenti settori merceologici, di cui all'art. 3, 1° comma, della legge:

- a) alimentari;
- b) non alimentari;
- c) non alimentari a basso impatto.

2. Gli esercizi autorizzati per il settore merceologico "alimentari" possono porre in vendita, oltre ai generi "alimentari", anche i generi del settore "non alimentare" ricompresi nell'elenco di cui all'**Allegato A1**.

3. Le autorizzazioni amministrative possono essere rilasciate per:

- a) ATTIVITA' PERMANENTI;
- b) ATTIVITA' TEMPORANEE, svolte per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare decorrente dalla data in cui ha inizio l'attività.
- c) ATTIVITA' STAGIONALI, svolte per uno o più periodi di tempo, anche frazionati, non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per ciascun anno solare decorrente dalla data in cui ha inizio l'attività.

4. Le autorizzazioni di media struttura con attività permanente o stagionale vengono rilasciate secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dai presenti Criteri.



- d) 5. Le autorizzazioni di media struttura con attività temporanea vengono rilasciate, secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dai presenti Criteri, in deroga ai limiti numerici previsti dall'Allegato A.

ARTICOLO 14

(Procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione)

1. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni oggetto dei presenti criteri sono escluse dalle competenze dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui alla L.R. 3/2001 e vanno presentate al Comune in duplice copia successivamente all'entrata in vigore dei presenti criteri.
2. Le domande intese ad ottenere il rilascio di una autorizzazione di cui al precedente **art. 12**, oltre alle dichiarazioni di possesso dei requisiti previsti dagli art. 5, 6 e 7 della Legge, dovranno contenere tutta la documentazione prevista dall'allegato C-1 del Regolamento regionale (**Cfr. allegato "B"**).
3. Nella domanda debbono essere indicati i presupposti di eventuali priorità, di cui al successivo **art. 16** che si intendono far valere.

ARTICOLO 15

(Procedure per l'istruttoria comunale della domanda di autorizzazione)

1. Al ricevimento della domanda, regolarmente protocollata, il Responsabile al Servizio Commercio provvederà immediatamente ad inviare 1 copia all'Ufficio Tecnico al fine della verifica della regolarità formale dell'istanza e del controllo della completezza rispetto a quanto di propria competenza.
2. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di registrazione della domanda al Protocollo Generale del Comune.
3. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, l'Ufficio Tecnico verifica la completezza e la regolarità della documentazione tecnica di sua competenza e ne dà comunicazione all'Ufficio Commercio, indicando l'eventuale documentazione mancante per una completa verifica della compatibilità urbanistico-edilizia della struttura commerciale oggetto della domanda.
4. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile al Servizio Commercio provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, a comunicare al richiedente:
 - a) l'avvio del procedimento;
 - b) l'amministrazione competente;
 - c) l'oggetto del procedimento;
 - d) l'ufficio ed i nominativi dei responsabili del procedimento e dell'istruttoria;
 - e) il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento come previsto dall'Allegato E della Legge;
 - f) i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione procedente;
 - g) la data di presentazione della domanda;
 - h) l'ufficio nel quale si può prendere visione degli atti.
5. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta, il Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, comunica all'interessato che la domanda stessa, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione, non è regolare o è incompleta, e lo invita quindi, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad apportare le necessarie integrazioni e/o rettifiche, pena l'archiviazione della domanda stessa, salvo



eventuali proroghe, richieste dall'interessato, concedibili nel caso di riscontro oggettivo dell'impossibilità di presentazione delle integrazioni richieste nel termine previsto.

6. Fintanto che l'interessato non ottemperi alle richieste del Comune, la domanda si intende irregolare o incompleta. In tal caso il termine di 90 giorni previsto dall'Allegato E della Legge per la conclusione del procedimento decorre dalla data di completamento della domanda.

7. L'istanza si intende accolta, oltre che nel caso di domanda regolare rispetto alla quale il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione, anche qualora non avvenga espresso diniego entro 90 giorni dalla data di presentazione, o da quella dell'integrazione o rettifica operata dall'interessato su richiesta del Comune.

ARTICOLO 16

(Casi di priorità nell'accoglimento delle domande)

1. Le domande di autorizzazione previste dai presenti criteri verranno esaminate nell'ordine cronologico di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione allegata prevista dall'**Allegato B**.

2. Nel caso più domande concorrenti per l'apertura di medie strutture di vendita di tipo M2, presentate al Comune nella stessa data, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

- a) allocazione nell'ambito del centro urbano o del centro storico;
- b) trasferimento di sede dell'esercizio all'interno dello stesso Comune;
- c) ampliamento della superficie di vendita, con trasformazione dell'attività da esercizio di vicinato o di medio dettaglio di tipo M1 in esercizio di medio dettaglio di tipo M2;
- d) concentrazione di più esercizi preesistenti ed attivati nel Comune per la attivazione di una media struttura di vendita di tipo M2;
- e) concentrazione di più esercizi preesistenti ed attivati in Comuni appartenenti al medesimo bacino di sovracomunale (di cui all'**Allegato "C"**) per la attivazione di una media struttura di vendita di tipo M2.-;
- f) maggiore superficie destinata a parcheggio.

ARTICOLO 17

(Criteri generali per il rilascio o il diniego della autorizzazione)

1. Il rilascio della autorizzazione amministrativa, fermo il rispetto dei regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e di tutte le norme contenute nel P.R.G.C. (destinazione urbanistica e d'uso degli edifici nelle varie aree urbanistiche di suddivisione del Comune ecc.), è effettuato quando l'attività sia conforme alle norme dei presenti Criteri e, in particolare, quando vengono rispettati sia i requisiti soggettivi (previsti dagli art. 5, 6 e 7 della Legge) che quelli oggettivi (contingenti numerici, compatibilità urbanistica e standard di parcheggio).

2. Nel caso in cui l'attività oggetto di domanda non sia conforme alle norme di legge o dei presenti Criteri, il responsabile del procedimento amministrativo è tenuto a negare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente e deve essere motivato con riferimento alla situazione di fatto accertata e documentata valutando gli elementi della normativa di settore.



ARTICOLO 18

(Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 2 della Legge, ovvero qualora alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione medesima non riattivi l'esercizio commerciale;
 - c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 della Legge;
 - d) commetta recidiva, come definita all'articolo 79, comma 2 della Legge, nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.
2. Relativamente agli esercizi di media struttura – M1, non soggetti ad autorizzazione amministrativa:
 - a) è disposta la chiusura degli esercizi nelle ipotesi di cui al comma precedente, lettere b), c) e d);
 - b) si applica la sanzione accessoria dell'interdizione alla attivazione di un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mesi nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, *lettera d)*.
3. L'autorizzazione è altresì revocata limitatamente ad un settore merceologico, nel caso di possesso di entrambi i settori, qualora il titolare sospenda di fatto la vendita dei prodotti compresi in uno di essi per un periodo superiore ad un anno, ovvero non attivi la vendita dei prodotti compresi in un settore merceologico entro un anno dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.



MODALITA' PER IL RILASCIO DEI VARI TIPI DI AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 19

(Apertura di nuovi punti vendita)

1. Le autorizzazioni per nuove strutture di medio dettaglio potranno essere concesse nel rispetto della Legge e relative normative in vigore nei limiti numerici scaturiti dalla applicazione dei calcoli contenuti nell'Allegato B al Regolamento regionale e dalle successive valutazioni del mercato locale riportate nello Studio allegato ai presenti Criteri (riportato nell'*Allegato "A"* ai presenti Criteri).

ARTICOLO 20

(Ampliamento del settore merceologico)

1. L'autorizzazione all'ampliamento di settore merceologico in un esercizio di media struttura di vendita (con superficie superiore a 400 mq.) può essere concessa solo nel rispetto della disponibilità di contingente previsto nell'*Allegato "A"*.

ARTICOLO 21

(Ampliamento della superficie degli esercizi di vendita)

1. L'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura oltre i mq. 400, fino al 50% della superficie originaria e non oltre i mq. 1.500 di vendita, è sempre concessa nel rispetto delle norme previste dai precedenti *artt. 10 e 11*.
2. L'ampliamento oltre i 400 mq., e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale superi il 50% della superficie originaria della medie struttura esistente, è equiparato al rilascio di una nuova autorizzazione per media struttura (art. 19).
3. Per "superficie originaria" dell'esercizio si intende quella esistente al momento dell'entrata in vigore dei presenti Criteri ovvero, per gli esercizi attivati successivamente all'entrata in vigore dei presenti Criteri, quella autorizzata per la prima apertura.
4. A norma dell'art. 14 del Regolamento regionale è sempre autorizzato, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanistico, edilizia, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi e infortuni, l'ampliamento della superficie di vendita oltre il 50% della superficie originaria e fino al limite massimo di mq. 1.500 di vendita, qualora l'ampliamento avvenga per concentrazione di preesistenti esercizi appartenenti al medesimo bacino sovracomunale (*Cfr. Allegato "C"*).
5. Qualunque operazione di concentrazione con trasferimento di preesistenti esercizi da altri Comuni del bacino sovracomunale deve venire comunicata al Comune di origine di tali esercizi.
6. Nell'ipotesi di un ampliamento della superficie di vendita che riqualifichi una media struttura come grande struttura, il Comune non dovrà incrementare la disponibilità di autorizzazioni di medio dettaglio contenuta nell'*Allegato "A"*.



ARTICOLO 22

(Riduzione della superficie degli esercizi di vendita)

1. Qualunque riduzione della superficie di vendita va comunicata preventivamente al Comune che ha rilasciato il titolo.
2. Nell'ipotesi di riduzione della superficie di vendita che riqualfichi una media struttura di vendita di tipo M2 come esercizio di vicinato o come media struttura di vendita di tipo M1, il Comune dovrà incrementare la disponibilità di autorizzazioni di medio dettaglio contenuta nell'*Allegato "A"*.
3. Nell'ipotesi di riduzione della superficie che riqualfichi una grande struttura di vendita come esercizio di media struttura o di vicinato, il Comune non dovrà provvedere a ridurre la disponibilità di autorizzazioni di medio dettaglio contenuta nell'*Allegato "A"*, ma dovrà riassorbirla non appena si renda libera per revoca, rinuncia o per qualsivoglia altro motivo, un'autorizzazione per media struttura di vendita.

ARTICOLO 23

(Trasferimento di sede)

1. Il trasferimento di sede di un esercizio di media struttura di vendita M1 è soggetto a denuncia di inizio attività ed è sottoposto alle procedure di cui al precedente articolo 7.
2. Il trasferimento di sede di un esercizio di media struttura di vendita M2 è sempre concesso purché avvenga nel rispetto dei parametri urbanistici, di cui ai precedenti *artt. 10 e 11*;
3. In casi di forza maggiore può essere concesso il temporaneo trasferimento di un esercizio, anche in deroga alle norme e direttive dei presenti Criteri.

ARTICOLO 24

(Concentrazione di più esercizi commerciali)

1. La concentrazione di più esercizi commerciali precedentemente autorizzati, di cui il Comune abbia accertato l'effettiva attivazione, da parte di un'unica impresa al fine di poter attivare un esercizio di media struttura di vendita, può avvenire anche tra differenti settori merceologici e con trasferimenti di esercizi da diversi comuni, purché appartenenti al medesimo bacino sovracomunale (*Cfr. Allegato "C"*).
2. La superficie commerciale da attribuire all'esercizio oggetto di concentrazione è quella risultante dalla sommatoria delle superfici di vendita, come risultanti dagli atti amministrativi aggiornati in possesso del Comune che li ha rilasciati, dei vari esercizi concentrati.
3. Le autorizzazioni relative agli esercizi oggetto della concentrazione vanno revocate dal Comune che le ha rilasciate senza possibilità di recupero dell'autorizzazione nella disponibilità del Comune.
4. Nel caso di esercizi la cui apertura è soggetta a Denuncia di inizio attività, il Comune è tenuto a ordinare la loro chiusura definitiva e l'esercizio non potrà essere riattivato nell'ambito comunale con la titolarità antecedente la concentrazione per un periodo di quattro anni.



ARTICOLO 25
(Comunicazioni)

1. Gli interessati devono dare comunicazione al Comune nelle seguenti fattispecie e nei termini di seguito indicati:

- a) della sospensione della attività per un periodo superiore a 30 giorni e non superiore ad un anno; la comunicazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione e deve indicare il periodo di chiusura. Nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi, non imputabili all'operatore, questi può chiedere, anche più di una volta, l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a 6 mesi;
- b) della cessazione dell'attività, entro i 30 giorni successivi alla cessazione medesima, salvo quanto prescritto dal 4° comma dell'art. 38 della Legge e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) della cessazione dell'attività conseguente a cessione dell'esercizio, entro i 30 giorni successivi alla cessione medesima qualora la denuncia di inizio attività da parte del subentrante venga presentata oltre tale termine.



NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 26

(Deroghe all'obbligo di rispetto degli standard di parcheggio)

1. Per i soli esercizi che si pongono all'interno di edifici preesistenti, già con destinazione d'uso commerciale (così come definita dalla l.r. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni) alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme contenute al precedente **art. 11, 1° comma, lett. d)** limitatamente alla superficie di vendita già autorizzata in precedenza.

ARTICOLO 27

(Consultazioni)

1. Preliminarmente all'approvazione dei presenti Criteri da parte del Consiglio Comunale, il Comune invia la documentazione relativa alle associazioni di categoria degli operatori commerciali e alle organizzazioni di tutela dei consumatori, le quali esprimeranno apposito parere non vincolante.
2. Detto parere si intende favorevole se, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte delle organizzazioni interessate, non provenga alcuna risposta.

ARTICOLO 28

(Entrata in vigore dei Criteri)

1. I presenti Criteri entrano in vigore alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Sono soggetti a revisione biennale e rimarranno in vigore fino alla data di esecutività dei successivi Criteri.

**ALLEGATO "A": Esercizi di media struttura di tipo M2 autorizzabili per singola zona commerciale.**

	<i>Settore merceologico "alimentare"</i>	<i>Settore merceologico "non alimentare"</i>	<i>Settore merceologico "non alimentare a basso impatto"</i>
ZONA UNICA	1	2	2



ALLEGATO "A1": Articoli del settore "non alimentare" commercializzabili all'interno degli esercizi autorizzati esclusivamente per il settore "alimentare".

- Detergenti ed altri articoli per la pulizia e la cura della casa e della persona.
- Articoli in carta per la casa.
- Lampadine.
- Batterie e pile elettriche.
- Libri.
- Zoccoli, pantofole e ciabatte ad uso domestico.
- Articoli di puericultura.
- Articoli e prodotti per l'igiene del neonato.
- Biberon, sterilizzatori di biberon, piatti contenitori di alimenti, succhiotti, scaldabiberon.
- Disinfettanti e disinfestanti in genere.
- Filati di qualsiasi genere, bottoni, cordoni e passamaneria. Articoli ed accessori per lavori di cucito e ricamo ivi compresi merletti e nastri ed articoli per tappezzeria.
- Carte e cartoni di ogni genere stesi o comunque confezionati ed a qualsiasi uso destinati (carte ed oggetti da lettera, quaderni, blocchi note, buste, carta igienica, palloncini di carta per addobbo ecc.).
- Articoli da disegno sia per uso scolastico che professionale (compassi, righe, squadre, gomme, colori, carta da disegno, album da pittura, pennelli, ecc.);
- Penne, penne stilografiche, penne a sfera, portapenne ed affini, lapis, lapis automatici ed accessori relativi per uso scolastico e d'ufficio, temperini, forbici, spago (escluso cordame), raccoglitori.
- Carte adesive e non ad uso rivestimento e decorazione.
- Articoli di piccola ferramenta di uso domestico.
- Alimenti e mangimi per animali.
- Prodotti zootecnici e zoiatrici, articoli igienico-sanitari per la zootecnia.
- Scope, scopini, spazzole per panni, paglia di ferro, battipanni, strofinacci, pinze per biancheria, spugne per la casa;
- Detersivi confezionati, saponi da bucato, deodoranti non per uso personale.
- Candele e lumini, alcool in confezioni, lucidi e cere in genere.
- Lucido da scarpe, smacchiatori, insetticidi, carte moschicida, zampironi, fornelli Vape, carta e tela abrasiva, e carta igienica.
- Piatti, posate, bicchieri, e bacinelle in plastica, stoviglie e contenitori a perdere e cellophane per conservazione alimentare, salviette di carta, sacchetti per l'immondizie e zerbini.
- Saponi da toeletta, spazzole per capelli, pettini.
- Spazzolini, dentifrici, brillantine, shampoo, lacca, talco, assorbenti igienici, cerotti, saponi, pennelli e lamette per barba, rasoi elettrici e crema per la pelle (esclusi i prodotti per uso personale).



- Piumini, battipanni, pelli di daino, filo e mollette per il bucato, articoli di saggina, patine per pavimenti, borse e sporte non in cuoio e pelle, guanti di gomma, spatole, corde, spaghi, zerbini, canapa, lucidi per metalli, per pavimenti e per mobili, ceralacca, turaccioli.
- Colori per tinteggiatura stoffe, pelli e paglia, colle, gelatina collante.
- Solventi, acqua ragia, acetone, trielina, ammoniaca, benzolo, benzina rettificata, in confezioni originali.
- Pomici, smeriglio naturale e artificiale, varechina, soda, naftalina, canfora, in confezioni originali, carte e tele vetrate e smerigliate.
- Tovagliato in carta o plastica, articoli in plastica e gomma in genere.



ALLEGATO "B": Documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per medie strutture di vendita di tipo M2 ai fini di nuovo rilascio, ampliamento della superficie di vendita, trasferimento di sede, aggiunta di settore merceologico, concentrazione

- A) Planimetria dell'area, in scala adeguata, con indicata la viabilità esistente, quella programmata, l'accessibilità, i parcheggi e le superfici a servizio vincolate al punto vendita;
- B) Planimetria della struttura che si intende utilizzare o realizzare, in scala adeguata, riportante i dati identificativi dell'immobile stesso, (estremi della concessione edilizia [qualora già rilasciata], o altro documento utile che evidenzi gli estremi della domanda di concessione edilizia);
- C) Planimetria catastale aggiornata con le variazioni intervenute sino alla data di presentazione della domanda, che indichi la destinazione d'uso dei locali, ai fini della verifica della compatibilità urbanistica;
- D) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
- E) Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali, con specificate la superficie di vendita e la superficie coperta complessiva totali;
- F) Studio degli impatti della struttura sulla viabilità redatto secondo le modalità previste nell'allegato D del D.P.R. 0138/2003;
- G) Elaborati PRGC completi di zonizzazione e normativa con indicata l'area oggetto di intervento, nonché planimetrie, normative e convenzioni di eventuali PRPC presenti nell'area oggetto di intervento;
- H) Qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile allegare per la valutazione della propria domanda.



ALLEGATO "C": Comuni ricompresi nel Bacino sovracomunale n. 8 di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. 0138/03.

Mandamento di PORDENONE: Pordenone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola;

Mandamento di SACILE: Sacile, Budoia, Caneva, Polcenigo;

Mandamento di SAN VITO AL TAGLIAMENTO: San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravidomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone.

**ALLEGATO "D": Consistenza della rete distributiva comunale delle Medie Strutture di vendita.**

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI TIPOLOGIA M1			
Struttura di vendita	ubicazione	Superficie di vendita	Settore merceologico
Coop di Consumo di Zoppola scarl	Via Panciera, 39	360	Misto
Il Pellicano	Via Panciera, 10	260	Misto
Lady Casa	Via Fontana, 6/8	390	Non alimentare
Maber Commerciale srl	Via Montello, 23/25	399	Non alimentare
F.Ili Mozzon snc	Via Pontebbana, 6	350	Non alimentare a basso impatto
Linea K Arredamenti	Via Ellero, 1/g	399	Non alimentare a basso impatto
Piccinato Dario	Via Udine, 13	360	Non alimentare a basso impatto
Pneumac srl	Via Ellero, 1/e	270	Non alimentare a basso impatto
Mondialcamp	Via Cusano, 28	312	Non alimentare a basso impatto
Siec srl	Via Pordenone, 1	363	Non alimentare a basso impatto
TOTALE		3.463	

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI TIPOLOGIA M2 - ZONA 3			
Struttura di vendita	ubicazione	Superficie di vendita	Settore merceologico
Conad Grigoletti srl	Via Panciera, 102	730	Misto
Coop di Consumo scarl	Piazza Toscano, 8	599	Misto
Coop Agricole scarl	Via Venuzze, 3	550	Non alimentare
Room Rose srl	Via Pordenone, 37	457	Non alimentare
TOTALE		2.336	